

Le guide operative di *ex***L**ege

*Il nuovo decreto degli atti
di amministrazione straordinaria*

*a cura di
Lorenzo Simonelli*

SUPPLEMENTO AL N° 2/2014 DI EX LEGE - POSTE ITALIANE SPA SPED. IN ABB.TO
POSTALE DL 353/2003 (conv. in legge 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 LO/MI

Introduzione

Il 19 marzo 2014 S.E. il Card. Angelo Scola ha emanato il Decreto Arcivescovile prot. gen. n. 707/14 che, come previsto dal canone 1281, elenca gli atti di amministrazione straordinaria per tutte le persone giuridiche pubbliche soggette all'Arcivescovo.

Questo Decreto, entrato in vigore il 1° settembre 2014, ha sostituito quello adottato da S.E. il Card. Carlo Maria Martini il 30 novembre 1990 (prot. gen. n. 2283/90).

Nella medesima data l'Arcivescovo ha emanato anche un'Istruzione (prot. gen. n. 896/14) che illustra le modalità di presentazione dell'istanza autorizzativa alla Segreteria Unificata (presso l'Ufficio Amministrativo Diocesano) e la procedura che gli uffici di Curia devono seguire per giungere all'adozione della autorizzazione dell'Ordinario. Poiché la procedura per istruire le diverse istanze autorizzative non è unica, ma si articola in modo diverso in riferimento al tipo di atto e al valore dell'operazione, nell'Istruzione sono presenti quattro tabelle che precisano i casi in cui sono richiesti pareri di particolari Uffici e quando è necessario anche il parere/consenso del Collegio dei Consultori e/o del Consiglio per gli Affari Economici Diocesano.

Le novità più significative del Decreto Arcivescovile

Il Codice di Diritto Canonico indica un duplice criterio per permettere al Vescovo diocesano di individuare puntualmente gli atti di amministrazione straordinaria: sono quegli atti che per "il fine e i modi" eccedono l'ordinaria amministrazione. Per semplificare: sono quegli atti che non sono necessari per amministrare e gestire quotidianamente le attività tipiche di ciascun soggetto canonico (per es. la parrocchia) secondo il senso comune e la prassi. Il criterio non è, dunque, *in primis*, né il valore, né la rilevanza dell'atto. Due esempi possono aiutare a comprendere il senso della distinzione tra amministrazione ordinaria e straordinaria (e, quindi, tra gli atti che l'amministratore pone senza necessità di alcuna autorizzazione del superiore e quelli che invece chiedono una licenza/autorizzazione):

- a) poiché la parrocchia possiede i beni immobili al fine di poter svolgere tutte le sue attività istituzionali (cioè quelle che sono la ragione della sua esistenza), si ritiene un fatto "straordinario" la decisione di concederne alcuni in uso gratuito o oneroso a terzi (comodato o locazione);
- b) mentre è del tutto ordinario che i fedeli possano donare cifre modeste alla parrocchia (altrettanto non può dirsi delle vere "donazioni" che devono essere formalizzate con l'intervento di un notaio).

Il nuovo Decreto – pur ricalcando il precedente – ha introdotto tre novità sostanziali:

1. si è ritenuto opportuno distinguere gli atti di amministrazione straordinaria relativi alle associazioni pubbliche di fedeli e alle fondazioni di culto da quelli degli altri enti canonici soggetti all'Arcivescovo in quanto le associazioni e le fondazioni di norma gestiscono attività e svolgono operazioni che non sono equiparabili a quelle degli altri enti (*in primis* le parrocchie); infatti ciò che per una parrocchia è oggettivamente “straordinario” per una fondazione potrebbe non esserlo;
2. sono state innalzate alcune soglie di valore (in genere euro 100.000) ampliando così l'ambito della amministrazione ordinaria;
3. su suggerimento della CEI, sono stati introdotti come atti di amministrazione straordinaria anche i contratti di lavoro subordinato (a tempo determinato o a tempo indeterminato, part-time o tempo pieno), nonché le collaborazioni professionali (lavoro autonomo, co.co.pro e lavoro occasionale) se di durata superiore ad un anno.

Se non si considerano gli interventi (dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione) sugli immobili edificati da più di 70 anni – che tuttavia devono “passare” dagli Uffici di Curia non per scelta del Vescovo ma innanzitutto in quanto soggetti alle procedure previste dal D.Lgs. n. 42/2014 relativo alla tutela dei cosiddetti “beni di interesse culturale” (e, dunque, devono essere presentate agli Uffici di Curia per la trasmissione alla Soprintendenza) – le operazioni che un amministratore può porre solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'Ordinario non sono molte (o meglio, non sono molto frequenti).

Per favorire uno sguardo sintetico sul Decreto possono così essere raggruppate:

- a) le vendite, le costituzioni di diritti reali e gli acquisti di immobili,
- b) gli acquisti di beni mobili di valore superiore a euro 100.000,
- c) i comodati e le locazioni,
- d) le convenzioni urbanistiche e le variazioni urbanistiche e catastali,
- e) le convenzioni con gli enti pubblici quando si assumono obbligazioni,
- f) i contratti con le banche,
- g) i prestiti da privati se superano in un anno il valore di euro 50.000,
- h) la concessione di prestiti,
- i) le accettazioni di donazioni, eredità e legati,
- j) le rinunce a diritti e le transazioni,
- k) l'inizio e la cessazione di nuove attività d'impresa,
- l) gli investimenti in titoli diversi da quelli italiani emessi dallo Stato (se il valore eccede i 250.000 euro),
- m) i contenzioni giudiziari, amministrativi e tributari (cioè l'essere parte nei processi),
- n) i contratti di lavoro subordinato, nonché le collaborazioni di durata superiore ad un anno,

- o) gli interventi diversi dalle manutenzioni ordinarie e straordinarie sugli immobili edificati da meno di 70 anni,
- p) [tutti gli interventi sugli immobili edificati da più di 70 anni (ex D.Lgs. n. 42/2004)].

Il caso delle assunzioni del personale docente e di sostegno nelle scuole

L'aver considerato atti da autorizzare anche i contratti di lavoro ha suggerito di emanare una sorta di autorizzazione generale (D.A. prot. gen. n. 3467 del 29 settembre 2014) limitatamente ai casi di «*contratti di lavoro subordinato, nonché di collaborazione di durata superiore ad un anno necessari per sostituire il personale docente e il personale di sostegno impiegato nell'attività scolastica*».

Infatti, qualora si debba provvedere ad una sostituzione "imprevedibile" (per es. malattia, dimissioni, maternità) è di fatto impossibile attendere i tempi tecnici richiesti per la concessione dell'autorizzazione dell'Ordinario prima di sottoscrivere il contratto con il sostituto.

Pertanto quando si verifica la necessità di una sostituzione del personale docente o di sostegno (non sono comprese le altre mansioni coinvolte nell'attività scolastica) l'amministratore può procedere alla sottoscrizione del contratto di sostituzione senza presentare alcuna richiesta di autorizzazione.

L'omessa richiesta (concessione) dell'autorizzazione dell'Ordinario. Conseguenze giuridiche

Sono due le conseguenze di un atto di amministrazione straordinaria posto dall'amministratore di un soggetto canonico pubblico (parroco, rettore, consiglio di amministrazione di fondazione/associazione) senza aver previamente ottenuto l'autorizzazione dell'Ordinario:

- 1) per il *diritto canonico* si tratta di un atto invalido (nullo) e di un comportamento che viola quanto promesso dall'amministratore all'atto dell'accettazione dell'Ufficio canonico o dell'incarico (cf can. 1283);
- 2) per il *diritto civile* si tratta di un atto che il superiore (Vescovo) può chiedere sia dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 222/1985 (legge concordataria sugli enti e i beni ecclesiastici).

Qualora l'atto sia dichiarato nullo si potrebbe anche porre la questione del risarcimento dei danni causati al soggetto canonico e (a determinate condizioni) alla controparte.

L'Avvocatura, come previsto dallo Statuto della Curia, resta a disposizione per qualsiasi necessità in ordine alla corretta comprensione degli atti di amministrazione straordinaria.

Decreto per gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano

Oggetto: Decreto generale per gli Atti di straordinaria amministrazione per le Persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano
Prot. Gen. n. 0707

Il can. 1281, § 1 C.I.C. stabilisce la necessità della licenza scritta data dall'Ordinario per porre validamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; il § 2 dello stesso canone precisa che spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio per gli affari economici della Diocesi, determinare tali atti per le persone giuridiche pubbliche a Lui soggette qualora esse siano prive, nei loro Statuti, di norme in merito; visti pertanto i cann. 1291-1295 per le alienazioni e i negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella *delibera n. 38* della Conferenza Episcopale Italiana; considerata la necessità di aggiornare le precedenti disposizioni, vista tra l'altro la promulgazione in data 1 settembre 2005 della *Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana; attesa l'opportunità di differenziare le indicazioni per le fondazioni e le associazioni da quelle per le altre persone giuridiche pubbliche, come di seguito precisato; avendo sentito il *Consiglio per gli affari economici della Diocesi di Milano (CAED)*, nella sessione del giorno 20 gennaio 2014; con il presente

DECRETO

stabiliamo che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche a Noi soggette:

1. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni immobili di qualunque valore;
2. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni mobili culturali di qualsiasi valore nonché quelli relativi a tutti gli altri beni mobili se di valore supe-

riore ai due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

3. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di costituire o costituiscono, a titolo oneroso o gratuito, diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili di qualunque valore;

4. il contratto di comodato (anche a tempo parziale) e qualsiasi atto giuridico idoneo a trasferire la detenzione a titolo gratuito di un bene immobile;

5. gli atti giuridici che implicano l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili di qualsiasi valore e di beni mobili di valore superiore a due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

6. gli atti giuridici che comportano la variazione della destinazione urbanistica; *nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;*

7. le convenzioni urbanistiche;

8. le convenzioni con enti pubblici che comportano l'assunzione di oneri, obblighi o doveri;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;

9. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

10. l'accettazione di liberalità (in beni e/o servizi) disposte da persone giuridiche, di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se il valore non è superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

11. la rinuncia a donazioni, eredità, legati;

12. le transazioni e gli atti giuridici che comportano la rinuncia ad un diritto;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se il valore non è superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

13. gli atti giuridici relativi alla realizzazione di nuove costruzioni e di ampliamenti, nonché quelli relativi alle demolizioni;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se relativi a nuove costruzioni e ampliamenti di valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291, a condizione che non riguardino le chiese;

14. gli atti giuridici relativi all'esecuzione di interventi (su beni mobili e immobili) di manutenzione di valore superiore a due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291, nonché quelli relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione; *nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se di valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;*

15. gli atti giuridici di qualsiasi valore relativi all'esecuzione di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione aventi ad oggetto i beni culturali, mobili e immobili, nonché il loro prestito;

16. gli atti giuridici che comportano l'inizio, il subentro, la cessione e la chiusura di attività commerciali, nonché il contratto di affitto o comodato di azienda e quello di associazione in partecipazione;

17. la costituzione di associazioni, fondazioni e comitati (compresa l'adesione ad enti già costituiti) se vi è il diritto di nominare consiglieri, nonché la costituzione di società e l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni societarie non quotate; *nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;*

18. la costituzione e l'estinzione di un ramo di attività ONLUS o INLUS;

19. i contratti bancari, compresi le deleghe e gli affidamenti, e i contratti di mutuo, anche gratuito, con persone giuridiche; *nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;*

20. i prestiti da persone fisiche se il valore complessivo di tutti i prestiti già ricevuti nell'anno è superiore ad un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291; *nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di amministrazione straordinaria se il valore complessivo dei prestiti ricevuti nell'anno non è superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;*

21. La concessione di prestiti, ad esclusione di quelli di modico valore a

motivo di pietà o di carità; *nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;*

22. l'emissione e la cessione delle cambiali, l'avallo delle medesime e la concessione di fidejussioni e garanzie personali;

23. l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari (esclusi i soli titoli di stato italiani per un valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291); *nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;*

24. la costituzione di rendite perpetue o vitalizie; *nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;*

25. gli atti con i quali si introduce una causa o si resiste in giudizio avanti alle autorità giudiziarie o arbitrali, nonché la presentazione dell'interpello;

26. i contratti di lavoro subordinato, nonché la stipula di contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno; *nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;*

27. la procura generale o speciale.

Le presenti disposizioni sostituiscono in tutto il decreto arcivescovile del 30 novembre 1990 (Prot. Gen. n. 2283/90) e saranno seguite da un'Istruzione (can. 34) circa gli atti relativi ai beni temporali delle persone giuridiche soggette al Vescovo, in cui dettagliare le condizioni e i valori cui attenersi per le autorizzazioni. Contestualmente dovranno essere inoltre determinati i procedimenti da osservare per la predisposizione delle pratiche autorizzative, con le competenze da assegnare ai diversi organismi di Curia e agli organismi di corresponsabilità ecclesiale (Collegio dei Consultori e Consiglio per gli affari economici della Diocesi di Milano); dette determinazioni dovranno essere integrate nel testo dell'Istruzione.

Mentre stabiliamo che il decreto entri in vigore in data **1 settembre 2014**, affidiamo ai competenti organismi di Curia il compito di provvedere a garantirne l'adeguata diffusione, conoscenza e applicazione: nella Curia arcivescovile; nelle persone giuridiche pubbliche a Noi soggette; nelle sedi competenti dell'amministrazione civile.

Milano, 19 marzo 2014

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

Decreto di promulgazione dell'istruzione circa gli atti amministrativi soggetti ad autorizzazione

Oggetto: Istruzione Atti di straordinaria amministrazione
Persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano
Prot. Gen. n. 0896

Considerate le finalità delle procedure autorizzative, così come indicate nella cost. 338 del Sinodo 47° e avendo individuato con decreto arcivescovile in data 19 marzo 2014 (prot. gen. n. 0707) gli atti di straordinaria amministrazione, intendiamo ora emanare, ai sensi del can. 34 C.I.C., un'Istruzione che tenga conto di quanto stabilito dall'*Istruzione in materia amministrativa* (promulgata in data 1 settembre 2005) e dalla *delibera n. 20* della Conferenza Episcopale Italiana, nonché delle disposizioni proprie per gli Istituti per sostentamento del clero e per gli Istituti di vita consacrata (e le Società di vita apostolica) soggetti al Vescovo diocesano per il compimento di atti giuridici amministrativi; contestualmente a tale atto intendiamo inoltre stabilire i procedimenti da osservare per la predisposizione delle pratiche autorizzative, con le competenze da assegnare ai diversi organismi di Curia e agli organismi di corresponsabilità ecclesiale (Collegio dei Consultori e Consiglio per gli affari economici della Diocesi di Milano), integrandoli nel testo della predetta Istruzione; avendo pertanto acquisito il parere del Collegio dei Consultori nella sessione del 21 novembre 2013 e il parere del Consiglio per gli affari economici della Diocesi di Milano, nella sessione del 20 gennaio 2014 ed essendoci confrontati con il *Moderator Curiae*; con il presente atto,

PROMULGHIAMO

l'Istruzione circa gli atti amministrativi soggetti ad autorizzazione
(ad eccezione di quelli posti dal Vescovo diocesano)

nel testo allegato al presente decreto.

L'Istruzione individua dettagliatamente gli atti da considerarsi come di straordinaria amministrazione e le procedure da osservarsi nei diversi casi, distinguendo in diverse tabelle gli atti autorizzativi relativi a: persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo, diverse da Fondazioni e Associazioni (tabella A); Fondazioni e Associazioni soggette al Vescovo (tabella B); Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di Milano (tabella C);

Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica di diritto diocesano e Monasteri *sui iuris* con piena autonomia (can. 615) (tabella D).

Per delega stabilita dallo Statuto della Curia arcivescovile di Milano e ribadita nei relativi decreti di nomina, nei casi in cui l'autorizzazione richiesta è il Nulla Osta UAD esso verrà ordinariamente emesso dal Responsabile dell'Ufficio amministrativo diocesano, mentre nel caso in cui l'autorizzazione richiesta è il Nulla Osta Beni Culturali esso verrà ordinariamente emesso dal Responsabile dell'Ufficio per i Beni Culturali.

Il presente Decreto è efficace dal **1 settembre 2014** e sostituisce l'Istruzione promulgata in data 25 luglio 2001 (Prot. Gen. n. 2585/01), con l'eccezione di quanto ivi stabilito nella "Tabella C - Arcidiocesi di Milano e persone giuridiche amministrate dal Vescovo di Milano", che concerne gli atti di amministrazione straordinaria posti dal Vescovo diocesano e che pertanto continuerà a vigere, integrata da quanto disposto dallo Statuto della Curia Arcivescovile di Milano e dai Regolamenti del Collegio dei Consultori e del Consiglio per gli affari economici della Diocesi di Milano.

Affidiamo la presente istruzione ai competenti organismi di Curia e alle Persone giuridiche interessate, in particolare le parrocchie, per una sempre efficace tutela della giusta finalità dei beni della Chiesa: «ordinare il culto divino, provvedere a un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente al servizio dei poveri» (can. 1254, § 2).

Raccomandiamo ai competenti Uffici di Curia di garantire il tempestivo aggiornamento delle presenti disposizioni, quando le circostanze dovessero renderlo necessario o opportuno.

Milano, 19 marzo 2014

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

Istruzione circa gli atti amministrativi soggetti ad autorizzazione

1. Atti regolamentati

La presente Istruzione prende in considerazione gli atti amministrativi posti dalle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano, dagli Istituti di vita consacrata e dalle Società di vita apostolica di diritto diocesano, dai Monasteri *sui iuris* di cui al can. 615, per i quali è necessaria l'autorizzazione dell'Ordinario in forza della normativa codiciale, delle delibere della CEI (cf. nn. 20, 37, 38), della normativa concordataria e del decreto arcivescovile 19 marzo 2014 (prot. gen. n. 0707).

Non vengono presi in considerazione gli atti concernenti i legati pii, per cui si rinvia alla cost. 327, § 2 del Sinodo diocesano 47°, al decreto arcivescovile 19 dicembre 1986 (prot. gen. n. 2583/86) e al decreto arcivescovile 21 dicembre 2001 (prot. gen. n. 4473/01), né altre autorizzazioni, sia pure di carattere amministrativo, per atti posti da altre persone fisiche e giuridiche.

2. Presentazione della domanda

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente (parroco, presidente di una fondazione di culto, rettore di santuario, ecc.) ed essere presentata esclusivamente alla Segreteria Unificata Autorizzazioni presso l'Ufficio amministrativo diocesano (= UAD). I responsabili degli Enti potranno, preliminarmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione, consultare gli altri Uffici di Curia, competenti per materia.

Alla domanda, che deve descrivere con completezza e precisione l'atto da autorizzare ed evidenziarne le motivazioni di carattere pastorale e amministrativo, vanno allegati i documenti necessari per l'istruzione della pratica (ad es., in caso di alienazione: la perizia estimativa dell'immobile, la proposta unilaterale di acquisto, l'atto di provenienza, ecc.), come precisati dall'UAD.

Nel caso di parrocchie, andrà allegato anche il parere del Consiglio per gli affari economici della parrocchia e, nel caso di nuova attività che comporta costruzioni o ristrutturazioni di valore superiore ad euro 200.000, anche il parere del Consiglio pastorale decanale.

Nel caso di persone giuridiche dotate di un proprio consiglio di ammi-

nistrazione, andrà allegata la delibera dello stesso.

Qualora l'Ente debba procedere a un'operazione complessa, comprendente cioè più atti soggetti ad autorizzazione tra loro collegati, occorrerà presentare anzitutto la richiesta di autorizzazione dell'intera operazione e successivamente le richieste concernenti i singoli atti, con richiamo all'autorizzazione complessiva già ottenuta.

3. Elencazione degli atti e relativa procedura

L'UAD procederà a istruire la pratica e a predisporre l'autorizzazione seguendo l'iter previsto nelle annesse TABELLE, in particolare ottenendo il prescritto parere degli organismi ivi indicati.

Resta in facoltà del predetto Ufficio richiedere il parere di altri Uffici, dei Vicari competenti o del Consiglio per gli affari economici della Diocesi (= CAED) e del Collegio dei Consultori (= Co.Co.), anche quando ciò non sia espressamente previsto nelle TABELLE.

L'UAD informa periodicamente i responsabili degli Enti sullo stato della pratica.

4. Esito della pratica

Una volta che la pratica ha compiuto l'iter previsto:

nel caso di accoglimento della richiesta, l'UAD predisponde il decreto autorizzativo sotto forma di nulla-osta firmato dal Responsabile e controfirmato dal Cancelliere arcivescovile o sotto forma di decreto firmato dall'Avvocato generale, dall'Ordinario diocesano e controfirmato dal Cancelliere, e lo consegna ai responsabili degli Enti. Essi sono tenuti a regolare il pagamento della relativa tassa, secondo il tassario vigente approvato ai sensi del can. 1264, 1°;

nel caso di negazione dell'autorizzazione richiesta, l'UAD provvederà a darne comunicazione motivata ai responsabili degli Enti. Resta salva la possibilità di attivare le procedure di ricorso previste dalla normativa canonica.

Al termine dell'esecuzione della pratica da parte dell'Ente, si dovrà provvedere tempestivamente a consegnare all'UAD copia degli atti sottoscritti di natura contrattuale o relazione documentata dell'avvenuta esecuzione dell'intervento autorizzato relativamente agli stabili.

5. Rilevanza civile dell'autorizzazione canonica

Si ricorda che, in forza dell'art. 7, comma 5 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense e dell'art. 18 della Legge 20 maggio 1985, n. 222,

i controlli canonici hanno rilevanza anche per la validità e l'efficacia degli atti nell'ordinamento civile. Pertanto, la mancanza dell'autorizzazione può comportare l'invalidità dell'atto, oltre che per l'ordinamento canonico, anche per quello civile, con le conseguenze del caso a carico dell'Ente e dei suoi amministratori.

6. Costruzione di una nuova chiesa e assegnazione di una chiesa alle cappellanie etniche e alle denominazioni ecclesiali non cattoliche

Oltre alle licenze di cui alla presente Istruzione, occorre tener presente che:

la costruzione di una nuova chiesa richiede il previo consenso scritto del Vescovo diocesano, udito il Consiglio Presbiterale e i rettori delle chiese vicine (can. 1215);

è riservata all'Ordinario la potestà di assegnare le chiese alle cappellanie etniche, alle associazioni o alle denominazioni ecclesiali non cattoliche (cfr. Direttorio Ecumenico del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, 25 marzo 1993, n. 137).

Tabelle degli atti amministrativi soggetti ad autorizzazione

N.B.: Se ciò che va autorizzato è un atto rientrante in più fattispecie tra quelle elencate, l'iter della pratica fa riferimento alla fattispecie prevalente con le integrazioni necessarie.

In alcuni casi, per porre in essere un atto valido è necessario acquisire anche altre autorizzazioni canoniche previste dal Codice di Diritto Canonico e/o quelle previste dalle leggi dell'ordinamento statale.

TABELLA A

PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE AL VESCOVO (ES. PARROCCHIE – SANTUARI – CAPPELLANIE)

N.	Tipologia atti (cf. Decreto Arcivescovile)	Spiegazione
1	<p>Gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni immobili di qualunque valore. [Cf Decreto n. 1]</p> <p>Gli atti giuridici che implicano l'obbligo di costituire o costituiscono, a titolo oneroso o gratuito, diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili di qualunque valore. [Cf Decreto n. 3]</p>	<p>Atti che comportano il trasferimento oneroso o gratuito della proprietà (per es. vendite e donazioni) e i contratti preliminari, nonché le concessioni dei diritti d'opzione.</p> <p>Oggetto di questi atti sono i beni immobili (compresi quelli vincolati ex D.Lgs. 42/04 e le <i>res pretiosae</i>) e i "diritti edificatori".</p> <p>L'UAD, acquisito il consenso degli organi competenti, può consentire la sottoscrizione di un contratto preliminare condizionato.</p> <p>Si assume come riferimento il prezzo di vendita o il valore catastale per gli atti gratuiti.</p> <p>È necessario il parere dei Beni Culturali solo se la Verifica di Interesse (D.Lgs. 42/04) ha esito positivo.</p>
2	<p>Gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni mobili [...] di valore superiore ai due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291. [Cf Decreto n. 2]</p>	<p>Atti che comportano il trasferimento oneroso o gratuito della proprietà (per es. vendite e donazioni) e i contratti preliminari, nonché le concessioni dei diritti d'opzione.</p> <p>Si rinvia al n. 3 della presente Tabella se i beni oggetto di questi atti sono di interesse culturale ex D.Lgs. 42/04, o se si tratta dei beni di cui al can. 1292, § 2 (<i>res pretiosae</i> ed <i>ex voto</i>).</p> <p>Si assume come riferimento il prezzo di vendita o il valore di mercato per gli atti gratuiti.</p>

DIOCESANO DIVERSE DALLE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
 – RETTORIE – CAPITOLI – SEMINARIO)

Valore in euro	Pareri Vicari e Organismi di Curia	Parere CAED Co.Co.	S. Sede	Formalità Autorizzazione
fino a 100.000	Beni Culturali se positiva la Verifica di Interesse.	NO	NO (SI se <i>res pretiosae</i>)	Decreto
sup. 100.000 fino a 250.000	Beni Culturali se positiva la Verifica di Interesse.	Co.Co.	NO (SI se <i>res pretiosae</i>)	Decreto
sup. 250.000 fino a 1.000.000	Beni Culturali se positiva la Verifica di Interesse.	CONSENSO [Nota 1]	NO (SI se <i>res pretiosae</i>)	Decreto
sup. 1.000.000	Beni Culturali se positiva la Verifica di Interesse.	CONSENSO [Nota 1]	SI solo “patrimonio stabile” o <i>res pretiosae</i>	Decreto
sup. 100.000 fino a 250.000		NO	NO	Nulla osta UAD
sup. 250.000 fino a 1.000.000		CONSENSO [Nota 1]	NO	Decreto
sup. 1.000.000		CONSENSO [Nota 1]	SI solo “patrimonio stabile”	Decreto

N.	Tipologia atti (cf. Decreto Arcivescovile)	Spiegazione
3	<p>Gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni mobili culturali, di <i>ex voto</i> o <i>res pretiosae artis vel historiae causa</i>. [Cf Decreto n. 2 e can. 1292, § 2]</p>	<p>Atti che comportano il trasferimento oneroso o gratuito della proprietà (per es. vendite e donazioni) e i contratti preliminari, nonché le concessioni dei diritti d'opzione.</p>
4	<p>Il contratto di comodato (anche a tempo parziale) e qualsiasi atto giuridico idoneo a trasferire la detenzione a titolo gratuito di un bene immobile. [Cf Decreto n. 4]</p>	<p>Si assume come riferimento il valore catastale. Nel caso di alloggio di servizio si applica solo il n. 28.</p>
5	<p>Gli atti giuridici che implicano l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili di qualsiasi valore e di beni mobili di valore superiore a due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291. [Cf Decreto n. 5]</p>	<p>È necessario il parere dei Beni Culturali solo se il bene è soggetto al D.Lgs. 42/04.</p>
6	<p>Gli atti giuridici che comportano la variazione della destinazione urbanistica. [Cf Decreto n. 6]</p>	<p>È necessario il parere dei Beni Culturali solo se il bene è soggetto al D.Lgs. 42/04.</p>
7	<p>Le convenzioni urbanistiche. [Cf Decreto n. 7]</p>	

Valore in euro	Pareri Vicari e Organismi di Curia	Parere CAED Co.Co.	S. Sede	Formalità Autorizzazione
	Beni Culturali (solo <i>se res pretiosae</i> o se è positiva la Verifica di Interesse sui beni mobili culturali). Pastorale liturgica (se <i>ex voto</i> oppure oggetti liturgici).	CONSENSO [Nota 1]	SI	Decreto
		NO	NO	Nulla osta UAD
fino a 100.000 (solo beni immobili)	Beni Culturali se si tratta di un bene culturale.	NO	NO	Decreto
sup. 100.000	Beni Culturali se si tratta di un bene culturale.	SI	NO	Decreto
	Avvocatura. Beni Culturali se si tratta di un bene culturale.	NO	NO	Nulla osta UAD
	Avvocatura	NO	NO	Nulla osta UAD

N.	Tipologia atti (cf. Decreto Arcivescovile)	Spiegazione
8	Le convenzioni con enti pubblici che comportano l'assunzione di oneri, obblighi o doveri. [Cf Decreto n. 8]	
9	L'accettazione di donazioni, eredità e legati. [Cf Decreto n. 9]	Non sono ricomprese le Pie volontà aventi ad oggetto oneri di culto e per Sante Messe. Non rileva il fatto che vi siano o meno oneri e/o condizioni (cf can. 1267, § 2)
10	L'accettazione di liberalità (in beni e/o servizi) disposte da persone giuridiche, di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291. [Cf Decreto n. 10]	Si tratta delle "liberalità non donative" (cf art. 809 cod. civ.) e possono avere ad oggetto anche la realizzazione di un servizio. È necessario acquisire la delibera dell'organo amministrativo dell'ente erogante.
11	La rinuncia a donazioni, eredità, legati. [Cf Decreto n. 11]	
12	Le transazioni e gli atti giuridici che comportano la rinuncia a un diritto. [Cf Decreto n. 12]	Le transazioni possono essere stragiudiziali o giudiziali (in ambito civile, amministrativo e tributario). Le rinunce possono avere ad oggetto censi, livelli e canoni. Può essere oggetto di rinuncia anche un diritto di credito. In caso di transazione si assume il valore rilevante ai fini dell'imposta di registro.

Valore in euro	Pareri Vicari e Organismi di Curia	Parere CAED Co.Co.	S. Sede	Formalità Autorizzazione
	Avvocatura	NO	NO	Nulla osta UAD
		NO	NO	Decreto
sup. 50.000 fino a 250.000		NO	NO	Nulla Osta UAD
sup. 250.000		SI	NO	Decreto
fino a 250.000	Avvocatura	NO	NO	Decreto
sup. 250.000	Avvocatura	SI	NO	Decreto
fino a 250.000 (o se il valore della transazione non è determinabile)	Avvocatura	NO	NO	Nulla osta UAD
sup. 250.000	Avvocatura	SI	NO	Decreto

N.	Tipologia atti (cf. Decreto Arcivescovile)	Spiegazione
13	<p>Gli atti giuridici relativi alla realizzazione di nuove costruzioni e di ampliamenti, nonché quelli relativi alle demolizioni. [Cf Decreto n. 13]</p>	<p>Sono escluse le nuove chiese trattate al n. 14. Sono comprese anche le ricostruzioni di edifici già esistenti. Il riferimento è il costo complessivo dei lavori. È necessario il parere dei Beni Culturali solo se il bene è soggetto al D.Lgs. 42/04. L'autorizzazione canonica consente la sottoscrizione di tutti gli atti giuridici necessari per realizzare l'intervento.</p>
14	<p>Gli atti giuridici relativi alla realizzazione di nuove chiese e di loro ampliamenti, nonché quelli relativi alla loro demolizione. [Cf Decreto n. 13]</p>	<p>L'autorizzazione canonica consente la sottoscrizione di tutti gli atti giuridici necessari per realizzare l'intervento sulla chiesa.</p>

Valore in euro	Pareri Vicari e Organismi di Curia	Parere CAED Co.Co.	S. Sede	Formalità Autorizzazione
fino a 250.000	Vicario di Zona. Beni Culturali se si tratta di un bene culturale. Commissione per l'Arte sacra e i Beni culturali (se edifici di culto diversi dalle chiese). Consiglio Pastorale Decanale [Nota 2]	NO	NO	Decreto
sup. 250.000	Vicario di Zona. Beni Culturali se si tratta di un bene culturale. Commissione per l'Arte sacra e i Beni culturali (se edifici di culto diversi dalle chiese). Consiglio Pastorale Decanale [Nota 2]	SI	NO	Decreto
	Consiglio Presbiterale. Vicario di Zona. Commissione per l'Arte Sacra e i Beni Culturali.	SI	NO	Decreto

N.	Tipologia atti (cf. Decreto Arcivescovile)	Spiegazione
15	<p>Gli atti giuridici relativi all'esecuzione di interventi (su beni mobili e immobili) di manutenzione di valore superiore a due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291. [Cf Decreto n. 14]</p>	<p>Si tratta della manutenzione ordinaria o straordinaria definita dall'art. 3 del DPR n. 380/01. Sono esclusi i beni vincolati ex D.Lgs. 42/04 (si veda il n. 17). Il riferimento è il costo complessivo dei lavori. L'autorizzazione canonica consente la sottoscrizione di tutti gli atti giuridici necessari per realizzare l'intervento.</p>
16	<p>Gli atti giuridici relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione su beni mobili e immobili. [Cf Decreto n. 14]</p>	<p>Si tratta degli interventi definiti dall'art. 3 del DPR n. 380/01. Sono esclusi i beni vincolati ex D.Lgs. 42/04 (si veda il n. 17). Il riferimento è il costo complessivo dei lavori. L'autorizzazione canonica consente la sottoscrizione di tutti gli atti giuridici necessari per realizzare l'intervento.</p>

Valore in euro	Pareri Vicari e Organismi di Curia	Parere CAED Co.Co.	S. Sede	Formalità Autorizzazione
sup. 100.000 fino a 250.000	Commissione per l'Arte sacra e i Beni culturali (se liturgici). Consiglio Pastorale Decanale [Nota 2]	NO	NO	Nulla osta UAD
sup. 250.000	Commissione per l'Arte sacra e i Beni culturali (se liturgici). Consiglio Pastorale Decanale [Nota 2]	SI	NO	Decreto
fino a 250.000	Commissione per l'Arte sacra e i Beni culturali (se liturgici). Consiglio Pastorale Decanale [Nota 2]	NO	NO	Nulla osta UAD
sup. 250.000	Commissione per l'Arte sacra e i Beni culturali (se liturgici). Consiglio Pastorale Decanale [Nota 2]	SI	NO	Decreto

N.	Tipologia atti (cf. Decreto Arcivescovile)	Spiegazione
17	<p>Gli atti giuridici di qualsiasi valore relativi all'esecuzione di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione aventi ad oggetto i beni culturali, mobili e immobili, nonché il loro prestito. [Cf Decreto n. 15]</p>	<p>Si riferisce ai beni vincolati ex D.Lgs. 42/04. Il riferimento è il costo complessivo dei lavori. L'autorizzazione canonica consente la sottoscrizione di tutti gli atti giuridici necessari per realizzare l'intervento.</p>
18	<p>Gli atti giuridici che comportano l'inizio o il subentro in attività commerciali. [Cf Decreto n. 16]</p> <p>La costituzione di associazioni, fondazioni e comitati (compresa l'adesione ad enti già costituiti) se vi è il diritto di nominare consiglieri, nonché la costituzione di società e l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni societarie non quotate. [Cf Decreto n. 17]</p> <p>La costituzione e l'estinzione di un ramo di attività ONLUS o INLUS. [Cf Decreto n. 18]</p>	

Valore in euro	Pareri Vicari e Organismi di Curia	Parere CAED Co.Co.	S. Sede	Formalità Autorizzazione
fino a 250.000	UAD o Beni Culturali. Commissione per l'Arte sacra e i Beni culturali (se liturgici).	NO	NO	Nulla osta UAD se si tratta di un bene immobile. Nulla osta BENI CULTURALI se si tratta di un bene mobile o di un'opera d'arte diversa dall'immobile.
sup. 250.000	Beni Culturali. Commissione per l'Arte sacra e i Beni culturali (se liturgici)	SI	NO	Decreto
	Avvocatura. Organismo pastorale competente.	SI (NO se Nulla Osta UAD)	NO	Decreto (o Nulla osta UAD qualora si tratti di attività di bar)

N.	Tipologia atti (cf. Decreto Arcivescovile)	Spiegazione
19	Gli atti giuridici che comportano la cessione e la chiusura di attività commerciali, nonché il contratto di affitto o comodato di azienda e quello di associazione in partecipazione. [Cf Decreto n. 16]	
20	I contratti bancari, compresi le deleghe e gli affidamenti, e i contratti di mutuo, anche gratuito, con persone giuridiche. [Cf Decreto n. 19]	Sono compresi i contratti di sconto di crediti. Con il termine affidamento si intendono, per esempio, i fidi e le aperture di credito. Il riferimento è il valore complessivo dell'affidamento.
21	I prestiti da persone fisiche se il valore complessivo di tutti i prestiti già ricevuti nell'anno è superiore ad un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291. [Cf Decreto. n. 20]	Si applica anche al singolo prestito di valore superiore ad euro 50.000. Si intende l'anno civile.
22	La concessione di prestiti, ad esclusione di quelli di modico valore a motivo di pietà o di carità. [Cf Decreto. n. 21]	Si tratta di prestiti erogati dall'ente canonico (ad esclusione di quelli a motivo di pietà o di carità cristiana in quanto per queste operazioni l'amministratore ha competenza ai sensi del can. 1285). Sono inclusi anche i prestiti tra enti canonici e i prestiti erogati a persone giuridiche.
23	L'emissione e la cessione delle cambiali, l'avallo delle medesime e la concessione di fidejussioni e garanzie personali. [Cf Decreto n. 22]	
24	L'acquisto e la vendita di titoli di stato italiani per un valore superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291. [Cf Decreto n. 23]	Anche i cosiddetti rinnovi di titoli in scadenza sono operazioni di acquisto. In caso di acquisto è il valore complessivo degli investimenti.

Valore in euro	Pareri Vicari e Organismi di Curia	Parere CAED Co.Co.	S. Sede	Formalità Autorizzazione
	Avvocatura. Organismo pastorale competente	SI (NO se trattasi di attività di bar) Decreto	NO	Decreto
fino a 250.000		NO	NO	Nulla osta UAD
sup. 250.000		SI	NO	Decreto
sup. 50.000		NO	NO	Nulla osta UAD
fino a 250.000	Vicario di Zona	NO	NO	Nulla osta UAD
sup. 250.000	Vicario di Zona	SI	NO	Decreto
fino a 250.000		NO	NO	Nulla osta UAD
sup. 250.000		SI	NO	Decreto
sup. 250.000		SI	NO	Nulla osta UAD

N.	Tipologia atti (cf. Decreto Arcivescovile)	Spiegazione
25	L'acquisto e la vendita di altri strumenti finanziari. [Cf Decreto n. 23]	Anche i cosiddetti rinnovi di titoli in scadenza sono operazioni di acquisto.
26	La costituzione di rendite perpetue o vitalizie. [Cf Decreto n. 24]	
27	Gli atti con i quali si introduce una causa o si resiste in giudizio avanti alle autorità giudiziarie o arbitrali, nonché la presentazione dell'interpello. [Cf Decreto n. 25]	Si considera atto di amministrazione straordinaria la partecipazione alla Mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010.
28	I contratti di lavoro subordinato nonché la stipula di contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno. [Cf Decreto n. 26]	Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato. Altri contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno.
29	La procura generale o speciale. [Cf Decreto n. 27]	Il parere del Vicario di Zona è necessario solo per le procure generali.
30	Le locazioni di immobili. [Delibera n. 38 CEI]	Il riferimento è al canone medio annuale. Il parere del Vicario di Zona è necessario se si tratta di beni in uso pastorale o abitazioni del clero.

Nota 1 “Consenso” ex art. 4 Regolamento CAED e art. 4 Regolamento Co.Co.

Nota 2 Il Consiglio Pastorale Decanale deve esprimere un parere quando si tratta di avviare una nuova attività che comporta interventi sugli immobili con impegni nell'ambito di costruzioni o ristrutturazioni, superiori ai 200.000 €

Valore in euro	Pareri Vicari e Organismi di Curia	Parere CAED Co.Co.	S. Sede	Formalità Autorizzazione
		SI	NO	Nulla osta UAD
	Avvocatura	SI	NO	Decreto
	Avvocatura	NO	NO	Decreto (Nulla osta UAD se è solo Mediazione)
	Avvocatura	NO	NO	Nulla osta UAD
	Vicario di Zona. Avvocatura	SI (NO se Nulla osta UAD)	NO	Decreto (o Nulla osta UAD per le procure relative a operazioni già autorizzate)
fino a 25.000	Vicario di Zona	NO	NO	Nulla osta UAD
sup. 25.000	Vicario di Zona	SI	NO	Nulla osta UAD

TABELLA B

FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI

N.	Tipologia atti (cf. Decreto Arcivescovile degli atti di amministrazione straordinaria)	Spiegazione
1	<p>Gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni immobili di qualunque valore. [Cf Decreto n. 1]</p> <p>Gli atti giuridici che implicano l'obbligo di costituire o costituiscono, a titolo oneroso o gratuito, diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili di qualunque valore. [Cf Decreto n. 3]</p>	<p>Atti che comportano il trasferimento oneroso o gratuito della proprietà (per es. vendite e donazioni) e i contratti preliminari, nonché le concessioni dei diritti d'opzione.</p> <p>Oggetto di questi atti sono i beni immobili (compresi quelli vincolati ex D.Lgs. 42/04 e le cosiddette <i>res pretiosae</i>) e i "diritti edificatori".</p> <p>L'UAD, acquisito il consenso degli organi competenti, può consentire la sottoscrizione di un contratto preliminare condizionato.</p> <p>Si assume come riferimento il prezzo di vendita o il valore catastale per gli atti gratuiti.</p> <p>È necessario il parere dei Beni Culturali solo se la Verifica di Interesse (D.Lgs. 42/04) ha esito positivo.</p>
2	<p>Gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni mobili [...] di valore superiore ai due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291. [Cf Decreto n. 2]</p>	<p>Atti che comportano il trasferimento oneroso o gratuito della proprietà (per es. vendite e donazioni) e i contratti preliminari, nonché le concessioni dei diritti d'opzione.</p> <p>Si rinvia al n. 3 della presente Tabella se i beni oggetto di questi atti sono di interesse culturale ex D.Lgs. 42/04, o se si tratta dei beni di cui al can. 1292, § 2 (<i>res pretiosae</i> ed <i>ex voto</i>).</p> <p>Si assume come riferimento il prezzo di vendita o il valore di mercato per gli atti gratuiti.</p>

SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO

Valore in euro	Pareri Vicari e Organismi di Curia	Parere CAED Co.Co.	S. Sede	Formalità Autorizzazione
fino a 100.000	Beni Culturali se positiva la Verifica di Interesse.	NO	NO (SI se <i>res pretiosae</i>)	Decreto
sup. 100.000 fino a 250.000	Beni Culturali se positiva la Verifica di Interesse.	Co.Co.	NO (SI se <i>res pretiosae</i>)	Decreto
sup. 250.000 fino a 1.000.000	Beni Culturali se positiva la Verifica di Interesse.	CONSENSO [Nota 1]	NO (SI se <i>res pretiosae</i>)	Decreto
sup. 1.000.000	Beni Culturali se positiva la Verifica di Interesse.	CONSENSO [Nota 1]	SI solo "patrimonio stabile" o <i>res pretiosae</i>	Decreto
sup. 100.000 fino a 250.000		NO	NO	Nulla osta UAD
sup. 250.000 fino a 1.000.000		CONSENSO [Nota 1]	NO	Decreto
sup. 1.000.000		CONSENSO [Nota 1]	SI (solo "patrimonio stabile")	Decreto

N.	Tipologia atti (cf. Decreto Arcivescovile degli atti di amministrazione straordinaria)	Spiegazione
3	Gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni mobili culturali, di <i>ex voto</i> o <i>res pretiosae artis vel histotiae causa</i> . [Cf Decreto n. 2 e can. 1292, § 2]	Atti che comportano il trasferimento oneroso o gratuito della proprietà (per es. vendite e donazioni) e i contratti preliminari, nonché le concessioni dei diritti d'opzione.
4	Il contratto di comodato (anche a tempo parziale) e qualsiasi atto giuridico idoneo a trasferire la detenzione a titolo gratuito di un bene immobile. [Cf Decreto n. 4]	Si assume come riferimento il valore catastale.
5	Gli atti giuridici che implicano l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili di qualsiasi valore e di beni mobili di valore superiore a due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291. [Cf Decreto n. 5]	È necessario il parere dei Beni Culturali solo se il bene è soggetto al D.Lgs. 42/04.
6	Le convenzioni urbanistiche. [Cf Decreto n. 7]	
7	L'accettazione di donazioni, eredità e legati. [Cf Decreto n. 9]	Non sono ricomprese le Pie volontà aventi ad oggetto oneri di culto e per Sante Messe. Non rileva il fatto che vi siano o meno oneri e/o condizioni (cf can. 1267, § 2).

Valore in euro	Pareri Vicari e Organismi di Curia	Parere CAED Co.Co.	S. Sede	Formalità Autorizzazione
	Beni Culturali (solo se <i>res pretiosae</i> o se è positiva la Verifica di Interesse sui beni mobili culturali). Pastorale liturgica (se <i>ex voto</i> oppure oggetti liturgici).	CONSENSO [Nota 1]	SI	Decreto
		NO	NO	Nulla osta UAD
fino a 100.000 (solo beni immobili)	Beni Culturali se si tratta di un bene culturale.	NO	NO	Decreto
sup. 100.000	Beni Culturali se si tratta di un bene culturale.	SI	NO	Decreto
	Avvocatura	NO	NO	Nulla osta UAD
		NO	NO	Decreto

N.	Tipologia atti (cf. Decreto Arcivescovile degli atti di amministrazione straordinaria)	Spiegazione
8	L'accettazione di liberalità (in beni e/o servizi) disposte da persone giuridiche, di valore superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291. [Cf Decreto n. 10]	Si tratta delle "liberalità non donative" (cf art. 809 cod. civ.) e possono avere ad oggetto anche la realizzazione di un servizio. È necessario acquisire la delibera dell'organo amministrativo dell'ente erogante.
9	La rinuncia a donazioni, eredità, legati. [Cf Decreto n. 11]	
10	Le transazioni e gli atti giuridici che comportano la rinuncia ad un diritto di valore superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291. [Cf Decreto n. 12]	Le transazioni possono essere stragiudiziali o giudiziali (in ambito civile, amministrativo e tributario). Le rinunce possono avere ad oggetto censi, livelli e canoni. Può essere oggetto di rinuncia anche un diritto di credito. In caso di transazione si assume il valore rilevante ai fini dell'imposta di registro.
11	Gli atti giuridici relativi alla realizzazione di nuove costruzioni e di ampliamenti di valore superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291. [Cf Decreto n. 13]	Sono escluse le nuove chiese e le demolizioni trattate al n. 12. Sono comprese anche le ricostruzioni di edifici già esistenti. Il riferimento è il costo complessivo dei lavori. È necessario il parere dei Beni Culturali solo se il bene è soggetto al D.Lgs. 42/04. L'autorizzazione canonica consente la sottoscrizione di tutti gli atti giuridici necessari per realizzare l'intervento.

Valore in euro	Pareri Vicari e Organismi di Curia	Parere CAED Co.Co.	S. Sede	Formalità Autorizzazione
sup. 250.000		SI	NO	Decreto
fino a 250.000	Avvocatura	NO	NO	Decreto
sup. 250.000	Avvocatura	SI	NO	Decreto
sup. 250.000 (o se il valore della transazione non è determinabile)	Avvocatura	SI	NO	Decreto
sup. 250.000	Vicario di Zona. Beni Culturali se si tratta di un bene culturale. Commissione per l'Arte sacra e i Beni culturali (se edifici di culto diversi dalle chiese).	SI	NO	Decreto

N.	Tipologia atti (cf. Decreto Arcivescovile degli atti di amministrazione straordinaria)	Spiegazione
12	Gli atti giuridici relativi alla realizzazione di nuove chiese e di loro ampliamenti, nonché quelli relativi alle demolizioni. [Cf Decreto n. 13]	L'autorizzazione canonica consente la sottoscrizione di tutti gli atti giuridici necessari per realizzare l'intervento sulla chiesa.
13	Gli atti giuridici relativi all'esecuzione di interventi (su beni mobili e immobili) di manutenzione di valore superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291. [Cf Decreto n. 14]	Si tratta della manutenzione ordinaria o straordinaria definita dall'art. 3 del DPR n. 380/01. Sono esclusi i beni vincolati ex D.Lgs. 42/04 (si veda il n. 15). Il riferimento è il costo complessivo dei lavori. L'autorizzazione canonica consente la sottoscrizione di tutti gli atti giuridici necessari per realizzare l'intervento.
14	Gli atti giuridici relativi all'esecuzione di interventi (su beni mobili e immobili) di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione di valore superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291. [Cf Decreto n. 14]	Si tratta degli interventi definiti dall'art. 3 del DPR n. 380/01. Sono esclusi i beni vincolati ex D.Lgs. 42/04 (si veda il n. 15). Il riferimento è il costo complessivo dei lavori. L'autorizzazione canonica consente la sottoscrizione di tutti gli atti giuridici necessari per realizzare l'intervento.

Valore in euro	Pareri Vicari e Organismi di Curia	Parere CAED Co.Co.	S. Sede	Formalità Autorizzazione
	Consiglio Presbiterale (solo per le chiese). Vicario di Zona. Commissione per l'Arte sacra e i Beni culturali.	SI	NO	Decreto
sup. 250.000	Commissione per l'Arte sacra e i Beni culturali (se liturgici).	SI	NO	Decreto
sup. 250.000	Commissione per l'Arte sacra e i Beni culturali (se liturgici).	SI	NO	Decreto

N.	Tipologia atti (cf. Decreto Arcivescovile degli atti di amministrazione straordinaria)	Spiegazione
15	<p>Gli atti giuridici relativi all'esecuzione di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione aventi ad oggetto beni culturali mobili e immobili, nonché il loro prestito. [Cf Decreto n. 15]</p>	<p>Si riferisce ai beni vincolati ex D.Lgs. 42/04. Il riferimento è il costo complessivo dei lavori. L'autorizzazione canonica consente la sottoscrizione di tutti gli atti giuridici necessari per realizzare l'intervento.</p>
16	<p>Gli atti giuridici che comportano l'inizio o il subentro in attività commerciali. [Cf Decreto n. 16]</p> <p>La costituzione e l'estinzione di un ramo di attività ONLUS o INLUS. [Cf Decreto n. 18]</p>	
17	<p>Gli atti giuridici che comportano la cessione e la chiusura di attività commerciali, nonché il contratto di affitto o comodato di azienda e quello di associazione in partecipazione. [Cf Decreto n. 16]</p>	

Valore in euro	Pareri Vicari e Organismi di Curia	Parere CAED Co.Co.	S. Sede	Formalità Autorizzazione
fino a 250.000	UAD o Beni Culturali. Commissione per l'Arte sacra e i Beni culturali (se liturgici).	NO	NO	Nulla osta UAD se si tratta di un bene immobile. Nulla osta BENI CULTURALI se si tratta di un bene mobile o di un'opera d'arte diversa dall'immobile.
sup. 250.000	Beni Culturali. Commissione per l'Arte sacra e i Beni culturali (se liturgici).	SI	NO	Decreto
	Avvocatura. Organismo pastorale competente.	SI (NO se Nulla Osta UAD)	NO	Decreto (o Nulla osta UAD qualora si tratti di attività di bar)
	Avvocatura. Organismo pastorale competente.	SI (NO se trattasi di attività di bar)	NO	Decreto

N.	Tipologia atti (cf. Decreto Arcivescovile degli atti di amministrazione straordinaria)	Spiegazione
18	I prestiti da persone fisiche se il valore complessivo di tutti i prestiti già ricevuti nell'anno è superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291. [Cf Decreto n. 20]	Si applica anche al singolo prestito di valore superiore ad euro 250.000. Si intende l'anno civile.
19	L'emissione e la cessione delle cambiali, l'avallo delle medesime e la concessione di fidejussioni e garanzie personali. [Cf Decr. n. 22]	
20	Gli atti con i quali si introduce una causa o si resiste in giudizio avanti alle autorità giudiziarie o arbitrali, nonché la presentazione dell'interpello. [Cf Decreto n. 25]	Si considera atto di amministrazione straordinaria anche la partecipazione alla Mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010.
21	La procura generale o speciale. [Cf Decreto n. 27]	
22	Le locazioni di immobili. [Delibera n. 38 CEI]	Il riferimento è al canone medio annuale. Il parere del Vicario di Zona è necessario se si tratta di beni in uso pastorale o abitazioni del clero.

Nota 1 "Consenso" ex art. 4 Regolamento CAED e art. 4 Regolamento CoCo.

Valore in euro	Pareri Vicari e Organismi di Curia	Parere CAED Co.Co.	S. Sede	Formalità Autorizzazione
sup. 250.000		NO	NO	Nulla osta UAD
fino a 250.000		NO	NO	Nulla osta UAD
sup. 250.000		SI	NO	Decreto
	Avvocatura	NO	NO	Decreto (Nulla Osta UAD se è solo Mediazione)
	Avvocatura	SI (NO se Nulla osta UAD)	NO	Decreto (o Nulla osta UAD per le procure rela- tive a operazioni già autorizzate)
fino a 25.000	Vicario di Zona	NO	NO	Nulla osta UAD
sup. 25.000	Vicario di Zona	SI	NO	Nulla osta UAD

TABELLA C

TITUTO PER IL SOSTENTAMENTO

N.	Tipologia atti	Valore in euro
1	La vendita e qualsiasi atto giuridico che comporti il trasferimento di proprietà, a titolo gratuito o oneroso di beni del patrimonio stabile. [Statuto, art. 11, lett. b) e can. 1291]	fino a 150.000
	[c.d. <i>atti pregiudizievoli del patrimonio</i>] Gli atti giuridici che implicano l'obbligo di costituire o costituiscono, a titolo oneroso o gratuito, diritti reali di godimento o di garanzia (comprese le "cessioni di diritti di volumetria") su beni del patrimonio stabile. Sono considerati <i>atti pregiudizievoli del patrimonio</i> anche gli acquisti a titolo oneroso di beni immobili di valore superiore alla somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291. [can. 1295]	sup. 150.000 fino a 250.000
		sup. 250.000 fino a 1.000.000
	<i>[ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'IDSC tutti i beni appartengono al Patrimonio stabile, fatti salvi i mezzi di funzionamento di cui all'art. 6]</i>	sup. 1.000.000 fino a 3.000.000
		sup. 3.000.000
2	La vendita e qualsiasi atto giuridico che comporti il trasferimento di proprietà a titolo gratuito o oneroso di <i>res pretiosae</i> o <i>ex voto</i> (mobili o immobili). [can. 1292, § 2]	
3	L'accettazione di donazioni, eredità e legati, se gravati da oneri o condizioni (diversi dagli oneri di culto e per Sante Messe). [can. 1267, § 2]	
4	La rinuncia a donazioni, eredità, legati. [can. 1267, § 2]	fino a 250.000
		sup. 250.000

DEL CLERO DELLA DIOCESI DI MILANO

Pareri Vicari e Organismi di Curia	CAED Co.Co.	ICSC	S. Sede	Formalità Autorizzazione
Beni Culturali (se soggetti al D.Lgs. 42/04).	NO		NO	Decreto
Beni Culturali (se soggetti al D.Lgs. 42/04).	Co.Co.		NO	Decreto
Beni Culturali (se soggetti al D.Lgs. 42/04).	SI	SI	NO	Decreto
Beni Culturali (se soggetti al D.Lgs. 42/04).	SI	SI	SI	Decreto
Beni Culturali (se soggetti al D.Lgs. 42/04).	SI	SI	CEI e SANTA SEDE	Decreto
Beni Culturali. Pastorale liturgica (se <i>ex voto</i> oppure oggetti liturgici).	SI	SI (se di valore superiore a 250.000)	SI	Decreto
	NO		NO	Decreto
Avvocatura	NO		NO	Decreto
Avvocatura	SI		NO	Decreto

N.	Tipologia atti	Valore in euro
5	Gli atti giuridici relativi a nuove costruzioni. [Statuto, art. 11, lett. b)]	sup. 250.000 (costo complessivo dell'intervento)
6	Gli atti giuridici relativi alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria. [Statuto, art. 11, lett. b)]	sup. 250.000 (costo complessivo dell'intervento)
7	Gli atti giuridici relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione. [Statuto, art. 11, lett. b)]	sup. 250.000 (costo complessivo dell'intervento)
8	Gli atti giuridici relativi all'esecuzione di ampliamenti e demolizioni, nonché quelli relativi all'esecuzione di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione aventi ad oggetto beni culturali, mobili e immobili, nonché il loro prestito. [Statuto, art. 11, lett. b)]	sup. 250.000 (costo complessivo dell'intervento)
9	Gli atti finalizzati all'inizio, al subentro, alla cessione e alla chiusura di un'attività commerciale. [Statuto, art. 11, lett. b)] La costituzione e la partecipazione a società qualora diano diritto alla nomina degli amministratori della stessa. [Statuto, art. 11, lett. b)]	
10	La decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimoni mobiliari. [Statuto, art. 11, lett. b)]	sup. 250.000
11	Tutti gli atti con i quali si introduce o si resiste in giudizio avanti alle autorità giudiziarie o arbitrali. [can. 1288]	
12	L'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato. [Statuto, art. 11, lett. b)]	
13	Locazioni di immobili. [Delibera n. 38 CEI]	sup. 250.000 (rendita catastale rivalutata)

Pareri Vicari e Organismi di Curia	CAED Co.Co.	ICSC	S. Sede	Formalità Autorizzazione
Vicario di Zona. Commissione per l'Arte sacra e i Beni culturali (se edifici di culto).	SI		NO	Decreto
Commissione per l'Arte sacra e i Beni culturali (se edifici di culto).	SI		NO	Decreto
Commissione per l'Arte sacra e i Beni culturali (se edifici di culto).	SI		NO	Decreto
UAD (o Beni Culturali). Commissione per l'Arte sacra e i Beni culturali (se edifici di culto).	SI		NO	Decreto
Avvocatura. Organismo pastorale competente.	NO		NO	Decreto
	SI		NO	Decreto
Avvocatura	NO		NO	Decreto
Avvocatura	NO		NO	Nulla Osta UAD
Beni Culturali (se soggetti al D.Lgs. 42/04).	NO		NO	Nulla Osta UAD

TABELLA D

MONASTERI *SUI IURIS* E ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

N.	Tipologia atti	Valore in euro
1	La vendita e qualsiasi atto giuridico che comporti il trasferimento di proprietà a titolo gratuito o oneroso di beni (mobili e immobili) costituenti il patrimonio stabile dell'ente. [can. 638, §§ 3 e 4 e can. 1291] [<i>c.d. atti pregiudizievoli del patrimonio</i>] La cessione di diritti reali di godimento e la concessione di diritti reali di garanzia su beni (mobili e immobili) costituenti il patrimonio stabile (comprese le "cessioni di diritti edificatori"), a titolo gratuito o oneroso. [can. 638, §§ 3 e 4 e can. 1295]	fino a 1.000.000
		sup. 1.000.000
2	La vendita e qualsiasi atto giuridico che comporti il trasferimento di proprietà a titolo gratuito o oneroso di <i>res pretiosae</i> o <i>ex voto</i> (mobili o immobili). [can. 1292, § 2]	

N.B. Altre autorizzazioni da parte dell'Ordinario possono essere previste dal diritto proprio

O SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA DI DIRITTO DIOCESANO

Pareri Vicari e Organismi di Curia	CAED Co.Co.	S. Sede	Formalità Autorizzazione
Vicario episcopale per la vita consacrata	NO	NO	Consenso scritto Ordinario diocesano
Vicario episcopale per la vita consacrata	NO	SI	Consenso scritto Ordinario diocesano
Beni Culturali; Pastorale liturgica (se <i>ex voto</i> oppure oggetti liturgici)	NO	SI	Consenso scritto Ordinario diocesano
(cf can. 638, § 1)			

Decreto di autorizzazione per il personale scolastico

Oggetto: Decreto autorizzazione Personale Scolastico.
Prot. Gen. n. 3467

Con Decreto Arcivescovile in data 19 marzo 2014 sono stati definiti gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano, stabilendone l'entrata in vigore a decorrere dallo scorso 1 settembre 2014.

Visto che al n. 26 del predetto Decreto si stabilisce, per gli enti diversi da fondazioni e associazioni, che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione «i contratti di lavoro subordinato, nonché la stipula di contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno»;

considerato che la gestione dell'attività scolastica comporta ordinariamente una significativa mobilità nei casi di sostituzione del personale in essere;

desiderando favorire le persone giuridiche nello svolgimento degli atti connessi alla predetta situazione con la necessaria celerità e atteso il fatto che tale fattispecie non comporta particolari procedure di controllo, rientrando nell'attività ordinaria;

atteso il fatto che nel caso in esame non è richiesto il parere del Collegio dei Consultori né quello del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi di Milano (Tabella A – Persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano diverse dalle fondazioni e associazioni – n. 28) e avendo acquisito il parere dell'Avvocatura;

SI AUTORIZZANO

le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano diverse dalle fondazioni e associazioni a sottoscrivere i contratti di lavoro subordinato, nonché i contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno necessari per sostituire il personale docente e il personale di sostegno impiegato nell'attività scolastica.

La presente autorizzazione ha valore sino al 31 dicembre 2015.

Milano, 29 settembre 2014

† Mario Delpini
Ordinario Diocesano

Mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile